

# *L'accordo tra Francia e Impero dopo la guerra dei trent'anni*

*Trattato di Münster*

**Tratto da:** Documenti storici, a cura di Rosario Romeo e di Giuseppe Talamo, vol. II, L'età moderna, Torino, Loescher, 1966, pp. 95-100.

---

[...] Secondo questa base di reciproca amicizia e di universale amnistia, tutti e ciascuno degli elettori, principi e stati del Sacro Romano Impero (compresa la nobiltà immediata dell'Impero) e i loro vassalli, sudditi, cittadini e abitanti, ai quali in occasione degli eventi di Boemia o di Germania e delle alleanze contratte in seguito, è stato recato in qualunque modo pregiudizio o danno dall'una o dall'altra parte, siano restituiti (tanto per ciò che riguarda i diritti e i beni, feudali, suffeudali, e allodiali, quanto per ciò che riguarda le dignità, immunità, diritti e privilegi), pienamente in quel medesimo stato, nello spirituale e nel temporale, di cui godevano, o poterono legittimamente godere, prima della privazione, non opponendosi ma restando annullati tutti i mutamenti avvenuti nel frattempo in senso contrario. [...]

E benché da questa precedente regola generale si possa facilmente giudicare chi e come sia da rimettere in possesso, tuttavia, a istanza di alcuni, piacque di fare speciale menzione di certe questioni di più grave momento; in modo tuttavia che coloro che espressamente non sono nominati o esclusi non perciò siano da ritenere omissi o esclusi. [...]

In seguito la conferenza di Münster e Osnabrück trattò la questione del Palatinato in maniera che la lite sorta da lungo tempo intorno ad essa si è decisa nel modo seguente:

anzitutto, per ciò che riguarda la Casa di Baviera, la dignità elettorale che gli Elettori Palatini possedettero in passato con tutte le regalie, gli uffici, le precedenze, le insegne e i diritti spettanti a questa dignità, nessuno eccettuato, come anche tutto l'Alto Palatinato insieme con la contea di Cham, con tutte le loro pertinenze, regalie e diritti, come sono state finora, così anche in avvenire rimangono presso Massimiliano Conte Palatino del Reno e i suoi figli e tutta la linea guglielmina, fino a quando vi saranno eredi maschi ad essa appartenenti. [...]

per ciò che riguarda la Casa Palatina, l'Imperatore e l'Impero nell'interesse della pubblica tranquillità consentono che in virtù della presente convenzione sia istituito un ottavo elettorato, del quale d'ora in poi godranno Carlo Lodovico, Conte Palatino del Reno, e i suoi eredi ed agnati di tutta la linea rudolfina, secondo l'ordine di successione determinato nella Bolla d'oro; tuttavia allo stesso Carlo Lodovico ed ai suoi successori non spetti nessun diritto su ciò che è stato attribuito insieme con la dignità elettorale all'elettore di Baviera e a tutta la linea guglielmina, ad eccezione dell'investitura simultanea. [...]

Affinché poi si provveda che in seguito non sorgano controversie nell'ordine politico, tutti e ciascuno degli Elettori, dei Principi e degli Stati dell'Impero romano, in virtù di questo trattato, siano stabiliti e confermati nei loro antichi diritti, prerogative, libertà, privilegi, nel libero esercizio del diritto del paese, tanto nelle cose ecclesiastiche quanto nelle politiche, nelle signorie e regalie e nel possesso di tutte queste cose, in modo che mai da nessuno possano o debbano esser turbati sotto qualunque pretesto di fatto; godano senza contrasto del diritto di voto in tutte le deliberazioni sugli affari dell'Impero, specialmente quando saranno da approvare o interpretare leggi, dichiarare guerre, stabilire tributi, istituire leve o alloggi di soldati, costruire nuove fortificazioni di carattere pubblico tra i confini degli Stati o da rinforzare con presidii le vecchie, ed inoltre quando saranno da fare pace e alleanze, ed altri negozi di tal genere; e niente di ciò o alcunché di simile da ora in poi sia mai fatto o ammesso, se non con il libero voto ed il consenso di tutti gli Stati dell'Impero nella Dieta; ma in primo luogo sia in perpetuo concesso ai singoli Stati il diritto di fare alleanze tra loro e con i paesi esteri per la conservazione e sicurezza propria e di ciascuno, in maniera però che tali alleanze non siano contro l'Imperatore e l'Impero e la sua pubblica pace, o soprattutto contro questo trattato, e salvo in ogni caso il giuramento da cui ciascuno è legato all'Imperatore, e all'Impero;

[...] si tenga poi la Dieta dell'Impero entro sei mesi dalla data della firma della pace, e poi tutte le volte che la pubblica utilità o necessità lo richiederà. Nella prossima Dieta si correggano i difetti delle assemblee precedenti, e inoltre, con il comune consenso degli Stati, si tratti e si regoli l'elezione del re dei Romani, della capitolazione imperiale da definire in modo stabile e preciso, del modo e dell'ordine da seguire nel mettere l'uno o l'altro Stato al bando dell'Impero (oltre quello che altrimenti è descritto nelle costituzioni imperiali), della ricostituzione dei circoli, del rinnovo della Matricola, del modo di ridurre gli Stati che ne sono esenti, della moderazione e remissione delle imposte imperiali, della riforma del governo e della giustizia e dei diritti che si pagano alla Camera imperiale, del modo di ben formare i deputati ordinari secondo le esigenze e l'utilità dello Stato, dei veri doveri dei direttori dei collegi dell'Impero, e di simili affari che qui non hanno potuto essere portati a termine;

alle città libere dell'Impero non meno che agli altri Stati dell'Impero spetti il voto deliberativo tanto nelle Diete universali che in quelle speciali, e ad esse rimangano intatte e confermate le regalie, le imposte, i redditi annui, le libertà, i privilegi di confisca e di fissare imposte e tutto ciò che ne deriva e gli altri diritti legittimamente ottenuti dall'Imperatore e dall'Impero o avuti, posseduti ed esercitati, per lungo uso e prima di questi ultimi eventi, con ogni giurisdizione entro le mura e nel territorio; restando cassate, annullate e in futuro vietate le cose che per rappresaglie, ordinanze, interruzioni di comunicazioni e altri atti pregiudizievole, sia che siano state fatte in contrario durante la guerra sotto qualsiasi pretesto e tentate di propria autorità, sia che da ora in poi potranno esser fatte e tentate senza alcun legittimo precedente di diritto e senza mandato di esecuzione. Per il resto tutte le lodevoli consuetudini e le costituzioni e leggi fondamentali del Sacro Romano Impero in avvenire siano religiosamente osservate, ed

eliminate tutte le confusioni che si sono introdotte durante la guerra. [...]

affinché poi la detta pace e amicizia tra l'Imperatore e il Re Cristianissimo possa essere consolidata e si provveda meglio alla sicurezza pubblica, col consenso, parere e volontà degli Elettori, Principi e Stati dell'Impero, nell'interesse della pace si è convenuto:

Primo. Che il supremo dominio, i diritti di sovranità e tutte le altre cose sui vescovati di Metz, Toul e Verdun e le città dello stesso nome e le loro diocesi e particolarmente Moyenvic, in quel modo che finora spettavano all'Impero romano, in avvenire debbano spettare in perpetuo e irrevocabilmente alla Corona di Francia ed essere incorporate ad essa, rimanendo tuttavia riservato il diritto metropolitano pertinente all'arcivescovato di Treviri. [...]

Secondo. L'Imperatore e l'Impero cedono e trasferiscono al Re Cristianissimo e ai suoi successori nel regno il diritto di diretto dominio e di sovranità e qualunque altra cosa che finora spettava e poteva spettare a sé e al Sacro Romano Impero su Pinerolo.

Terzo. L'Imperatore per sé e per tutta la serenissima casa d'Austria e insieme l'Impero, cedono con tutti i diritti, proprietà, domini, possessi e giurisdizioni che finora spettavano a sé, all'Impero e alla dinastia austriaca sulla città di Brisach, sul langraviato dell'Alsazia superiore e inferiore, sul distretto di Sundgau e sulla prefettura delle dieci città imperiali situate in Alsazia [...] e tutti i villaggi e gli altri qualsiasi diritti che dipendono dal detto distretto, ed esse tutte e ciascuna di esse trasferiscono al Re Cristianissimo e al regno di Francia, così come la detta città di Breisach con le città di Hochstadt, Niederrimsing, Harten e Acharren, pertinenti alla città di Breisach, con ogni territorio e giurisdizione quanto è esteso *ab antiquo*, salvi tuttavia i privilegi e le immunità della medesima città finora ottenuti dalla casa d'Austria. [...]

Quarto. Sia concesso alla Maestà Cristianissima e ai suoi successori nel regno, col consenso dell'Imperatore e di tutto l'Impero, il diritto di tenere un presidio nel castello di Philippsburg, limitato tuttavia a un numero conveniente, che non possa offrire ai vicini giusto motivo di sospetto; da mantenere tuttavia a spese della Corona di Francia. Inoltre al re dovrà essere liberamente aperto il transito attraverso le terre e le acque dell'Impero per introdurre soldati, viveri e altre cose di cui volta a volta vi sarà bisogno...

Inoltre, affinché le controversie tra i signori della Savoia e i duchi di Mantova a causa del Monferrato, definite e terminate ad opera della insigne memoria di Ferdinando II imperatore e di Luigi XIII re di Francia, genitori delle LL.MM., non abbiano a riardere a danno della repubblica cristiana si è convenuto che il trattato di Cherasco del 6 aprile 1631, con la successiva esecuzione circa il medesimo ducato del Monferrato, resterà fermo e valido in perpetuo in tutti i suoi articoli, ad eccezione tuttavia di Pinerolo e pertinenze, definiti tra S. M. Cristianissima e il Duca di Savoia, e acquistati al re cristianissimo e al regno di Francia per mezzo di particolari trattati, che avranno la medesima stabilità e validità in tutte quelle parti che riguardano il trasferimento o cessione di Pinerolo e delle sue pertinenze. [...]

Contro questo trattato o qualsiasi articolo o clausola di esso non vengano mai allegati uditi o ammessi diritti canonici o speciali decreti di concilii, privilegi, indulti, editti, azioni legali, proibizioni, mandati, decreti, rescritti, litispendenze, sentenze emanate in qualsiasi epoca, cosa giudicate, capitolazioni imperiali ed altre regole o esenzioni di ordini religiosi, proteste sia passate che future, contraddizioni, appelli, investiture, trattati, giuramenti, rinuncie, patti deditizi o altri, e meno che ogni altro l'editto del 1629 o la pace di Praga con le sue appendici, o concordati con i pontefici o l'*interim* del 1548 o di tutti quegli altri statuti, decreti politici od

ecclesiastici, dispense o assoluzioni e qualunque altra eccezione sotto qualunque nome o pretesto possano essere escogitate né d'ora in avanti contro questo trattato in sede di giudizio petitorio o possessorio sarà riconosciuto alcun decreto o azione legale, sia per divieto, petizione o possesso.